

**Assicurazione di Responsabilità Civile
per le Congregazioni Religiose
che svolgono l'attività di
Residenze Sanitarie Assistenziali
Residenze Sanitarie per Disabili Residenti e Ospiti Centro
Diurno, inclusi i servizi ambulatoriali**

Contraente:

**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza
Piazza San Pancrazio, 9 - 00152 Roma (RM) c.f. 02477630582**

Sede: "Casa S. Maria della Provvidenza - Roma (RM) - Via della Nocetta, 23"

**Attività: Residenza Sanitaria Assistenziale e/o Residenza Sanitaria per Disabili Residenti
e Ospiti Centro Diurno, inclusi i servizi ambulatoriali.**

elementi presi come base per il conteggio del premio - numero posti letto: 174

PREMESSA

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto n. 00017432300118 e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2021.

Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato Mod. Pol. RC 2 - Ed. 12/2010 dalla data del 31/12/2020 ed è parte integrante della polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Società:

l'impresa assicuratrice;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro RCT:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Sinistro RCO :

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sinistro in serie:

più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;

Richiesta di risarcimento:

Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti. Si precisa che l'inizio di un'azione penale in qualsivoglia forma (ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo: sequestro di cartelle cliniche, ricevimento di un avviso di garanzia ecc...) non si intende parificato a richiesta di risarcimento ai fini della presente definizione;

Personale dipendente:

Il personale, inclusi medici e paramedici, che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato;



Personale non dipendente:

Il personale che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente, non rientrante nella definizione di Personale dipendente;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia/Scoperto:

importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Addetti Religiosi:

Religiosi/e appartenenti alla Congregazione Contraente;

Volontari:

coloro che prestano la propria attività a favore del Contraente in modo personale, spontaneo e gratuito;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società in base a conforme proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato, nonché al seguente personale:

- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, addetti religiosi, personale volontario in genere;
- prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;
- prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche e /o integrazioni;

per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose;

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

omissis

Art. 6) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 3%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n.30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

omissis



DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

omissis